



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE

IL CASO.it

Il G.D.,

premessi :

- che il sig. G. [REDACTED] M. [REDACTED] ha spiegato domanda di ammissione al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della società P. [REDACTED] s.r.l., vantando un credito di euro 91.851,00 al privilegio ex art. 2751bis, co. 1, cc, a titolo di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro;
- che il Commissario Straordinario, prof. Francesco l'immanò, ha espresso parere negativo in quanto:
 - a. sarebbe già avvenuta un'erogazione da parte dell'Inail;
 - b. la presente fase del procedimento sarebbe incompatibile con un accertamento pieno del credito, possibile soltanto a seguito di opposizione;

rilevato, quanto al profilo sub a:

- che tale eccezione deve essere respinta, alla luce della giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino e del medesimo Tribunale di Novara, che ha espressamente riconosciuto la risarcibilità del danno che eccede quanto indennizzato dall'Inail in relazione alla copertura assicurativa prevista dall'art. 13 D. Lgs. 38/2000 (v. Corte d'Appello di Torino 29.11.2004 e Trib. Novara, sez. lavoro, 12.6.08, nonché le altre pronunce puntualmente citate dall'istante);

rilevato, quanto al profilo sub b:

- che il risarcimento del danno deve essere ritenere limitato, nel caso di specie, a quello differenziale, attesa l'intervenuta erogazione da parte dell'Inail della componente biologica coperta dall'assicurazione;
- che trattandosi, nella specie, di responsabilità contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni: il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (v. Cass. Civ. Sez. L, sentenza n. 9817 del 14/04/2008);
- che, nella fattispecie *sub iudice*, il creditore ha fornito adeguata prova del credito, con riguardo al danno differenziale, atteso che dalla documentazione in atti emerge la sussistenza di tutti e tre i profili sopra dedotti;
- che, attesa l'intervenuta ed accertata qualificazione del fatto generatore del danno come reato, deve essere riconosciuto anche il danno morale;
- che anche la quantificazione operata dall'istante deve ritenersi corretta e conforme ai criteri tabellari vigenti, ad eccezione dell'importo calcolato a titolo di danno morale, da quantificarsi, più opportunamente, nella misura di un terzo del danno biologico e quindi in euro 15.367,33;
- che, pertanto, il credito del sig. M. [REDACTED] deve essere ammesso per euro 50.881,4 al privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 cc, di cui euro 20.265,07 a titolo di danno biologico differenziale, euro 15.249,00 a titolo di inabilità temporanea ed euro 15.367,33 a titolo di danno morale;
- che le spese di lite, nonostante il carattere invero assai pregevole dell'attività difensiva posta in essere, devono essere ritenute irripetibili, attese, da un lato, la non obbligatorietà del patrocinio nella fase sommaria di ammissione al passivo, dall'altro la cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza;

IL CASO.it

P.Q.M.

Ammette il credito insinuato dal sig. G. [REDACTED] M. [REDACTED] per euro 50.881,4 al privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 cc, di cui euro 20.265,07 a titolo di danno biologico differenziale, euro 15.249,00 a titolo di inabilità temporanea ed euro 15.367,33 a titolo di danno morale.

Dispone che il presente provvedimento sia inserito dal Commissario Straordinario nel fascicolo della procedura. Dispone, inoltre, che il Commissario Straordinario provveda ad eseguire le annotazioni sullo stato passivo.

Spese irripetibili.

Novara, 11.5.10

Il G.D.

Dott.ssa Guendalina Pascale